



CITTA' DI POTENZA

U.D. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE RCG N° 756/2024 DEL 12/04/2024

N° DetSet 36/2024 del 12/04/2024

Dirigente: GIUSEPPE D'ONOFRIO

OGGETTO: Approvazione schema della convenzione tra il Comune di Potenza e “Sirio Habitat Società Cooperativa Edilizia” per la realizzazione di n. 24 alloggi, sul lotto edificabile n. 7 del Comparto 1 - “C4-F14-C4A e C5-F14-C5A” del previgente P.R.G.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 756/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 17 del 7 aprile 2009 ha approvato il Piano Particolareggiato del Comparto 1 del Piano Quadro delle zone "C4-F14-C4 e C5-F14-C5 di P.R.G.;

la Giunta Comunale con Deliberazione n. 13 del 17 febbraio 2010 e Deliberazione n. 57 del 6 maggio 2013 ha approvato le varianti al Piano Particolareggiato del Comparto 1 del Piano Quadro delle zone "C4-F14-C4 e C5-F14-C5 di P.R.G.;

in data 5 novembre 2021 il sig. Laus Donato, presidente del consiglio di amministrazione della "Sirio Habitat Società Cooperativa Edilizia", ha richiesto il permesso di costruire n. 579/2021 per la realizzazione di n. 24 alloggi, sul lotto edificabile n. 7 del Comparto 1, lotto di proprietà della cooperativa e distinto al catasto terreni al foglio n. 28 particelle nn. 597, 633 e 639, ubicato in località Macchia Giocoli di Potenza, nell'ambito del Piano Particolareggiato "C4-F14-C4A e C5-F14-C5A" del previgente P.R.G.;

in riferimento al permesso di costruire n. 579/2021, con il parere del 5 maggio 2022 il responsabile del procedimento, ha verificato la rispondenza del fabbricato alle norme sull'edilizia residenziale pubblica convenzionata ed in particolare l'osservanza:

dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5/8/1978 n. 457 per il limite di superficie massima delle abitazioni prescritta in mq 95,00;

dell'articolo 43 della stessa legge comma 1;

dell'art. 6 della D.G.R. n. 1942 del 22 dicembre 2011 per gli interventi di nuova edificazione lettera b) e c), pur evidenziando che la s.n.r. non risulta contenuta nel 45% della superficie utile abitabile (sottoposta al pagamento del costo di costruzione per la parte eccedente) mentre la superficie dei parcheggi risulta contenuta nel 45% della superficie utile abitabile;

CONSIDERATO che, come previsto dal suddetto parere, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula tra il soggetto attuatore, "Sirio Habitat Società Cooperativa Edilizia", e il Comune di Potenza della convenzione edilizia contenente la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi in riferimento ai limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata vigenti stabiliti dalla Regione Basilicata;

VISTO l'allegato schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Potenza e la "Sirio Habitat Società Cooperativa Edilizia", predisposto dall'Ufficio ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione;

VISTI/E

l'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 (*Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica ...*) e successive modificazioni;

la Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modificazioni;

la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 (*Norme per l'edilizia residenziale pubblica*) e successive modificazioni;

il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 (GU Serie Generale n.194 del 20-08-1994) concernente la “Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata;

la deliberazione della Giunta Regionale del 6 dicembre 1999, n. 3045 di approvazione della convenzione tipo per gli interventi di edilizia residenziale di cui all'art. 22 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

l'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);

la deliberazione della Giunta Regionale n.1942 del 22.12.2011 che ha definito i nuovi limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;

l'art.8 dell'allegato “A” alla suddetta D.G.R. n.1942/2011, il quale prevede l'aggiornamento annuale dei limiti di costo sulla base della variazione percentuale registrata dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

la Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Ufficio Edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche, n. 24BD.2023/D.00653 del 30.11.2023 “*Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata*”;

RICHIAMATE

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.03.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (dup) per il triennio 2024/2026 e ss.ii.;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 21.03.2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10.04.2024 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024-2026 di cui all'art.169 commi 1 e 2 del D.Lgs. n°267/2000;

DATO ATTO che il presente atto è idoneo al conseguimento dello scopo dell'interesse pubblico nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento;

RICHIAMATI i principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa ed i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità;

DATO ATTO

che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 e ss.mm.ii. è il dirigente pro-tempore della U.D. “Urbanistica e Gestione del Territorio”;

che a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1990 e dall'art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012, non esiste conflitto di interesse, anche potenziale, fra i firmatari del presente atto ed il destinatario finale dello stesso;

del rispetto dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;

della regolarità tecnica del presente provvedimento, di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

che i dati verranno trattati nel rispetto della normativa privacy e di quella sulla trasparenza;

VISTI

il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

lo Statuto del Comune di Potenza e il Vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30 aprile 2022 di approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024;

il decreto sindacale n.74 del 22 dicembre 2023 con il quale al sottoscritto è stato rinnovato l'incarico di dirigente dell'U.D. Urbanistica e Gestione del Territorio;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono tutte riportate quali parti integranti e sostanziali del provvedimento

1. di **approvare** lo schema della convenzione, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, tra il Comune di Potenza e "Sirio Habitat Società Cooperativa Edilizia" per la realizzazione di n. 24 alloggi, sul lotto edificabile n. 7 del Comparto 1, ubicato in località Macchia Giocoli di Potenza, nell'ambito del Piano Particolareggiato "C4-F14-C4A e C5-F14-C5A" del previgente P.R.G.;
2. di **dare atto** che la stipula della convenzione deve avvenire in forma pubblica mediante rogito notarile;
3. di **dare atto** che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
4. di **dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune nella sezione *Pianificazione e governo del territorio*;
5. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti.

Il Dirigente

ing. Giuseppe D'Onofrio

REPUBBLICA ITALIANA

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 TRA IL COMUNE DI POTENZA E LA "SIRIO HABITAT SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA" PER LA REALIZZAZIONE DI N. 24 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CONVENZIONATA, SUL LOTTO N. 7 DEL COMPARTO 1, UBICATO IN LOCALITÀ MACCHIA GIOCOLI DI POTENZA, NELL'AMBITO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO C4-F14-C4A E C5-F14-C5A P.R.G DEL PREVIGENTE P.R.G. RICONFERMATO DAL REGOLAMENTO URBANISTICO.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Potenza, nel mio studio, innanzi a me dott. _____, Notaio in _____, con studio in _____ n.____, iscritto nel _____ del _____, senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti espressamente rinunciato, in conformità a quanto dispone la legge sul notariato, sono personalmente comparsi:

1) _____, nato a _____ il giorno _____, domiciliato per la carica di cui in appresso in Potenza alla contrada Sant'Antonio la Macchia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità di Direzione "Assetto del Territorio" del COMUNE DI POTENZA, con sede in Potenza alla contrada Sant'Antonio la Macchia codice fiscale 00127040764, tale nominato dal Sindaco del Comune di Potenza con provvedimento n. _____ del _____, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", in prosieguo, per brevità, chiamato "**Comune**";

2) Laus Donato nato a _____ (PZ) il _____, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "SIRIO HABITAT SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA", con sede in Rionero in Vulture alla via Gianturco 52 ove il componente domicilia per la carica, codice fiscale 01554840767 del Registro delle Imprese di Potenza, iscritta al numero 117741.

Il sig. Laus Donato in prosieguo per brevità chiamato "**soggetto attuatore**", è stato autorizzato a stipulare il presente atto con _____ del _____ che, esibitami in originale, viene allegata per copia resa da me medesimo conforme all'originale stesso, al presente contratto, sotto la lettera "B".

Della identità personale delle parti e della loro capacità giuridica e di agire, io Notaio mi sono accertato.

PREMESSO

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 7 aprile 2009 ha approvato il Piano Particolareggiato del Comparto 1 del Piano Quadro delle zone "C4-F14-C4 e C5-F14-C5 di P.R.G.;
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 17 febbraio 2010 e deliberazione n. 57 del 6 maggio 2013 ha approvato le varianti al Piano Particolareggiato di cui sopra;
- che, in data 5 novembre 2021, il sig. Laus Donato, presidente del consiglio di amministrazione della "Sirio Habitat società Cooperativa Edilizia" ha richiesto il permesso di costruire n. 579/2021 per la realizzazione di n. 24 alloggi, sul lotto edificabile n. 7 del Comparto 1, lotto di proprietà della cooperativa e distinto al catasto terreni al foglio n. 28 particelle nn. 597-633-639 ubicato in località Macchia Giocoli di Potenza, nell'ambito del Piano Particolareggiato " C4-F14-C4A e C5-F14-C5A" del previgente P.R.G riconfermato dal Regolamento Urbanistico;

- che, in riferimento al permesso di costruire n. 579/2021 , con il parere del 5 Maggio 2022, il responsabile del procedimento, ha verificato la rispondenza del fabbricato alle norme sull'edilizia residenziale pubblica convenzionata ed in particolare l'osservanza:
 - dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978 n. 457 per il limite di superficie massima delle abitazioni prescritta in mq 95,00;
 - dell'articolo 43 della stessa legge comma 1;
 - dell'art. 6 della D.G.R. n. 1942 del 22 dicembre 2011 per gli interventi di nuova edificazione lettera b) e c), pur evidenziando che la s.n.r. non risulta contenuta nel 45% della superficie utile abitabile (sottoposta al pagamento del costo di costruzione per la parte eccedente) mentre la superficie dei parcheggi risulta contenuta nel 45% della superficie utile abitabile;
- che, come previsto dal citato parere, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula tra soggetto attuatore e Comune della convenzione edilizia contenente la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi in riferimento ai limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata vigenti stabiliti dalla Regione;
- che, con determinazione del dirigente dell'U.D. "Assetto del Territorio" n. _____ del _____, è stato approvato lo schema di convenzione, per la realizzazione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica convenzionata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, da stipulare tra il Comune di Potenza e la "SIRIO HABITAT SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA", la determinazione viene allegata, in copia conforme all'originale, al presente atto, sotto la lettera "C"

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Conferma delle premesse

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Il soggetto attuatore si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione, a realizzare gli interventi di cui alle premesse con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli.

Art. 3 - Termine di ultimazione dei lavori

I lavori di costruzione degli edifici dovranno iniziare entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire e dovranno essere ultimati entro 3 anni dal loro inizio, salvo proroga.

Art. 4 - Caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi

Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli alloggi e degli edifici di cui al progetto esecutivo allegato al permesso di costruire e successive eventuali varianti autorizzate dal Comune saranno conformi alle vigenti leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, agli standards edilizi stabiliti dall'art. 16, ultimo comma, e dell'art. 43 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994, nonché a tutte le disposizioni obbligatorie e per norma di leggi o di regolamenti.

Le caratteristiche costruttive e tipologiche rispetteranno inoltre i limiti stabiliti dalla Regione con D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 1942.

Art. 5 - Determinazione delle componenti del prezzo di cessione degli alloggi

Il prezzo massimo degli alloggi che compongono l'edificio è costituito dalle seguenti voci:

a) € 1.365,56 per metro quadrato di superficie complessiva, quale costo massimo di costruzione inteso come costo massimo di realizzazione tecnica;

b) € 736,30 per spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, oneri finanziari, acquisizione area ed urbanizzazioni, e simili.

Art. 6 - Prezzo iniziale di cessione degli alloggi

Il prezzo massimo di cessione degli alloggi convenzionati (PICA) determinato ai sensi del precedente articolo in € 2.101,86 al mq di superficie complessiva, al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, è riferito alla superficie complessiva (Sc) misurata come indicato dai vigenti dd.mm. Lavori Pubblici e delibera regionale relativa ai limiti massimi di costo.

La superficie complessiva (Sc) è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della superficie non residenziale e della superficie parcheggi, $Sc = Su + 60\% (Snr + Sp)$.

Il PICA così determinato comprende ogni onere, anche imprevisto, che dovesse insorgere anche successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione in proprietà.

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale del 6 dicembre 1999 n. 3045 il prezzo determinato comprende le migliorie e gli adattamenti da apportare per cui detto prezzo risulta aumentato in misura non superiore al 10% rispetto al costo regionale, aggiornato all'anno 2023, con determinazione regionale del 30 novembre 2023 n. 24BD.2023/D.00653 .

Art. 7 - Revisione del prezzo di cessione degli alloggi

In qualsiasi momento successivo alla determinazione del prezzo di cessione di cui al precedente art. 6, il prezzo di cessione dell'alloggio, ipotizzato in uno stato di normale manutenzione, è definito da:

- 1) il valore parzialmente aggiornato del PICA ottenuto applicando gli indici mensili di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione agli addendi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, fra le date di riferimento del PICA e della fine dei lavori;
- 2) la rivalutazione del prezzo aggiornato alla data di fine lavori, applicando gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fino alla data della vendita;
- 3) la riduzione della somma dei valori 1 e 2 dell'1% all'anno dal IX anno alla fine dei lavori fino al XX anno.

I criteri di revisione del prezzo di cessione di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, si applicano anche nel caso di alloggi per i quali non siano intervenuti preliminare di vendita o venduti successivamente alla fine dei lavori.

Art. 8 – Vincoli

I soli alloggi che usufruiranno di contributo regionale saranno alienati ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, dalla legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni, da altre successive disposizioni legislative nazionali e regionali.

Gli stessi requisiti devono essere posseduti al momento del trasferimento dell'alloggio.

Ai sensi dell'art 20 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, gli acquirenti degli alloggi, destinatari di contributo regionale, devono occupare gli alloggi stessi per non meno di un quinquennio dalla data di acquisto. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o l'alienazione dell'alloggio. L'alienazione o la locazione dell'alloggio nel primo quinquennio può essere autorizzata dalla Regione ai sensi dell'art. 20 della legge del 17 febbraio 1992 n. 179 quando sussistono gravi sopravvenuti motivi.

Gli acquirenti degli alloggi, destinatari di contributo regionale, che non hanno la residenza nel Comune di Potenza dovranno fissare la residenza nel Comune di Potenza dopo la stipula dell'atto di compravendita.

In forza del trasferimento degli alloggi gli acquirenti e, successivamente, i loro eventuali aventi causa subentreranno nella posizione giuridica del soggetto attuatore relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dovrà dichiarare di conoscere ed accettare la presente convenzione e dovrà impegnarsi a non usare e disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica vigenti al momento del trasferimento stesso.

Art. 9 - Criteri per la determinazione dei canoni di locazione e per la revisione periodica

Il canone annuo iniziale di locazione o di godimento di ciascun alloggio e delle relative pertinenze è calcolato in misura percentuale massima del **4,5 %** (in riferimento alle finalità dell'intervento) del prezzo iniziale di cessione dell'alloggio stabilito ai sensi del precedente art. 6.

Il canone annuo di locazione può essere revisionato ogni biennio.

La revisione si effettua applicando l'aliquota suddetta al prezzo di cessione ricalcolato con i criteri di cui al precedente art. 7.

Il concessionario può comunque pattuire canoni di locazione in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.

Il canone determinato ai sensi dei precedenti commi non è comprensivo delle spese condominiali e di altri oneri posti a carico del locatario.

Art. 10 - Durata della convenzione

La convenzione vincola il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi della stessa previsti per la durata di anni 20 dalla data di stipulazione.

Art. 11 - Sanzioni

L'annullamento o la decadenza del permesso di costruire nonché la violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Nella ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del soggetto attuatore, il contributo di cui all'art. 16 del DPR 380 del 2001 è dovuto nella misura stabilita al momento del verificarsi dell'evento risolutivo maggiorato relativamente alla quota relativa al costo di costruzione del 20% a titolo di penale, oltre agli interessi legali.

Nella ipotesi di cui all'art. 3 della presente convenzione, la inosservanza del termine ivi previsto, salvo l'ipotesi di proroga di cui al secondo comma dello stesso articolo e qualora ciò non comporti decadenza del permesso di costruire, determina l'obbligo del soggetto attuatore di pagare una penale pari all'1% della quota relativa al costo di costruzione dell'importo determinato al momento dell'accertamento della violazione per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Il Comune si riserva il diritto di pronunciare la risoluzione del presente atto in caso di inosservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione.

La pronuncia di risoluzione del presente atto deve essere preceduta dalla preventiva contestazione dei fatti addebitati, ovvero dalla diffida ad adempiere laddove fosse ancora possibile, con contemporanea prefissione di un congruo termine entro il quale il soggetto attuatore può presentare le proprie deduzioni alle inosservanze contestate, ovvero procedere, nella seconda ipotesi, all'adempimento.

Il tutto salvo quanto verrà accertato e definito in sede di contenzioso sulle effettive responsabilità del soggetto attuatore.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti la pronuncia di risoluzione della convenzione saranno ad esclusivo carico dei soggetti inadempienti.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle norme statali e regionali che disciplinano in particolare le costruzioni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché al Codice Civile.

Art. 13 - Trascrizione

I comparenti autorizzano la trascrizione immediata dei presenti patti presso i competenti uffici.

Art. 14 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti o conseguenti alla presente convenzione sono a carico del **soggetto attuatore**.

Art. 15 - Elementi conclusivi

Le parti, a tutti gli effetti, eleggono il proprio domicilio:

- Il Comune presso la propria sede in Potenza località S. Antonio La Macchia;
- Il "soggetto attuatore" presso la propria sede in Rionero in Vulture alla via Gianturco 52;

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io ----- ho rogato il presente atto, scritto mediante sistema di videoscrittura ed in parte a mano su n. ____ fogli di cui occupa n. ____ facciate, oltre alla parte della presente, del quale ho dato lettura alle parti che, avendolo trovato conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono.

Il Dirigente: _____

P/ la " _____ ": _____

Il Notaio: _____